MODIFICHE AI COMPITI, ALL'ORDINAMENTO ED ALLE STRUTTURE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Art. 52

Abrogazione degli articoli 219 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

E' abrogato l'articolo 219 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il diritto allo espletamento di libero esercizio professionale. E' abrogato l'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Versione in vigore dal 9 settembre 1973, non più in vigore dal 7 agosto 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanita'
Estremi	Legge 7 agosto 1973, n. 519
Titolo	VII — Disposizioni varie e comuni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ai-compiti-all-ordinamento-ed-alle-strutture-dell-istituto/art-52-abrogazione-degli-articoli-219-e-220-del-decreto-del-presidente-della/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it